

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

*Istituto Comprensivo "A. Toscanini"
di Aprilia*

Via Amburgo, 5- 04011 Aprilia ☎ 0692731641 Cod. fisc. 91017040592 - Cod. mecc. Itic84400e
ltic84400e@pec.istruzione.it ltic84400e@istruzione.it

ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo A. Toscanini di Aprilia, si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007 e si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa. È coerente e funzionale al PTOF adottato dall'Istituto.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno (art.4 comma 5 D.P.R.249/1998 e successive modifiche introdotte con il D.P.R.235/2007) e alla situazione personale dello studente, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività in favore delle comunità scolastica (art 4 comma 2). Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o

procedimenti rieducativi commisurati. In particolare il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti (4 comma 3). Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

ART. 2

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica (art. 3 doveri D.P.R. .P.R.249/1998).

Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.

La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla reiterazione; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

1. Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica; omissione nel far sottoscrivere alle famiglie comunicazioni, avvisi e documenti scolastici in uso.

2. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo non autorizzato o improprio del cellulare, possesso di materiale non pertinente alle attività scolastiche, ivi compreso quello pericoloso per la propria e l'altrui incolumità, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nella palestra e nelle aule d'informatica, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola; utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi , mancato rispetto dell'ambiente scolastico e ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola.

3. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni; offese al decoro della scuola e comportamenti che denotano una grave mancanza di autocontrollo; atti di bullismo.

4. Manomissione documenti ufficiali della scuola (falsificazione di firme, voti, manomissione di registri, manomissione di documenti informatici).

5. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e all'ambiente scolastico (strutture, attrezzature, sussidi didattici e arredi); sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica.

6. Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale); possesso e uso di sostanze alcoliche, tabacco, sostanze stupefacenti; possesso e diffusione di materiale pornografico; atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento..); azioni che si configurano come cyberbullismo (D. Lgs N. 71 del 29 Maggio 2017).

ART. 3

CLASSIFICAZIONI DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Commi 8 e 9): tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 10).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, cyberbullismo, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (ART. 4 comma 8 dello statuto).

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi ovvero dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola è necessaria una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ART. 4

SANZIONI DISCIPLINARI

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono previste, in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni disciplinari che dovranno avere, in ogni caso, finalità educative:

1. ammonizione verbale;

2. ammonizione scritta sul registro di classe e sul diario dell'alunno;
3. allontanamento temporaneo dalla classe o dalla attività;
4. ammonizione scritta, inviata per conoscenza alla famiglia e convocazione dei genitori;
5. risarcimento del danno materiale arrecato;
6. esclusione da contributi o benefici materiali finanziati dall'Istituto;
7. esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi, stage);
8. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 5 giorni;
9. allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai 15 giorni;
10. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, nel caso siano stati commessi reati o cagionati danni alle persone.

L'ammonizione e la censura sono inflitte, come sanzioni iniziali, per atti e comportamenti indisciplinati non gravi riguardanti:

- l'ordinato e sereno svolgimento della vita scolastica,
- il corretto rapporto nei confronti del personale docente o non docente,
- l'inosservanza delle regole di pulizia e di rispetto dei locali,
- l'inosservanza delle prescrizioni sulle giustificazioni, i ritardi.

In caso di recidiva o mancanze gravi sono applicate sanzioni superiori.

ART. 4 bis

MANCANZE DISCIPLINARI- INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI – SOGGETTO COMMINANTE LA SANZIONE

(mancanze disciplinari in violazione dell'art.3 Doveri DPR 249/98 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti - sanzioni ad essa correlate ai sensi dell' art 4, comma 3, DPR 249 /98 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti- organi competenti a comminare la sanzione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 249/98 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

Mancanze disciplinari- sanzioni-soggetto comminante la sanzione			
TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI			
	Mancanze disciplinari (Art. 2 del presente regolamento)	Sanzioni disciplinari (Art.4 del presente regolamento)	Soggetto che commina la sanzione (Art. 5 del presente regolamento)
1.	Mancata giustificazione delle assenze e/o di ingresso in ritardo Mancata giustificazione e/o di ritardo per la terza volta Quarta assenza e/o ritardo non giustificati	Ammonizione verbale e comunicazione sul diario. Convocazione del genitore tramite diario e annotazione sul registro di classe Non ammissione dell'alunno in classe se	Docente della prima ora, Coordinatore di Classe

		non accompagnato da uno dei genitori	
2.	Assolvimento discontinuo degli impegni di studio. Omissione nel far sottoscrivere alle famiglie comunicazioni, avvisi e documenti scolastici in uso. In caso di reiterazioni	Ammonizione verbale, ammonizione sul diario Convocazione della famiglia	Docente, Coordinatore di Classe Coordinatore di Classe
3.	Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne (comportamento inadeguato al cambio dell'ora e durante la ricreazione, nei corridoi, nei bagni, negli spogliatoi, nella palestra e nelle aule d'informatica, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola; utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, delle TIC e di internet). In caso di reiterazioni segnalate da tre note gravi o cinque più lievi	Ammonizione verbale, ammonizione scritta sul registro di classe e sul diario, convocazione della famiglia *Sospensione dalle attività scolastiche da uno a tre giorni.	Docente, Coordinatore di Classe, Dirigente Scolastico o suo delegato Consiglio di Classe.
4.	Comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola, disturbo continuativo delle lezioni. In caso di reiterazioni segnalate da tre note gravi o cinque più lievi	Ammonizione verbale; ammonizione scritta sul registro di classe e sul diario; convocazione della famiglia; allontanamento temporaneo dalla classe o dall'attività con annotazione sul registro di classe e sul diario. Esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi) *Sospensione dalle attività scolastiche da uno a tre giorni.	Docente, Coordinatore di Classe, Dirigente Scolastico o suo delegato. Consiglio di Classe.

5.	<p>Uso di materiale non pertinente all'attività scolastica, uso di oggetti pericolosi, uso non autorizzato di cellulare e di altri dispositivi elettronici.</p> <p>Uso improprio del cellulare con violazione della legge sulla privacy</p>	<p>Sequestro del materiale, del cellulare o del dispositivo e riconsegna alla sesta ora, ammonizione scritta sul registro di classe e sul diario; convocazione della famiglia.</p> <p>Sequestro del cellulare, ammonizione scritta, convocazione della famiglia. Sospensione* dalle attività scolastiche da uno a cinque giorni. Esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi)</p>	<p>Docente, Coordinatore di Classe, Dirigente Scolastico o suo delegato.</p> <p>Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo delegato. Consiglio di Classe</p>
6.	<p>Manomissione documenti ufficiali della scuola (falsificazione di firme, voti e documenti informatici)</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe; convocazione della famiglia ed eventuale sospensione da attività specifica o da uscita didattica (con conseguenze sul voto di comportamento). *Sospensione dalle attività scolastiche da uno a cinque giorni</p>	<p>Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo delegato, Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe</p>
7.	<p>Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni; atti di bullismo; offese al decoro della scuola e comportamenti che denotano una grave mancanza di autocontrollo</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe; convocazione della famiglia Sospensione da attività specifica o da uscita didattica (con conseguenze sul voto di comportamento). *Sospensione dalle attività scolastiche da uno a cinque giorni. Esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi)</p>	<p>Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo delegato Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe</p>
8.	<p>Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e all'ambiente scolastico (strutture, attrezzature, sussidi didattici, arredi) Sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica.</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe e convocazione della famiglia e **risarcimento obbligatorio del danno; eventuale sospensione da attività specifica o da uscita didattica (con conseguenze sul</p>	<p>Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o suo Delegato</p>

		voto di comportamento). *Sospensione dalle attività scolastiche da uno a cinque giorni Esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi)	Consiglio di Classe
9.	Azioni che arrecano danno alle persone, che ne violino la dignità, e che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità propria e altrui (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie); possesso e uso di sostanze e materiali vietati (sostanze alcoliche, tabacco, sostanze stupefacenti; possesso e diffusione di materiale pornografico); cyberbullismo	Sospensione dalle attività scolastiche per periodi non superiori a 15 gg. Esclusione da attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, tornei sportivi)	Consiglio di Classe
10.	Reiterazione delle mancanze di cui ai punti 6-7-8-9 e nel caso di fatti di estrema gravità tali da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. Reiterazione dei reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale	Allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni con ricaduta sul voto di comportamento che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
<p>Il ripetersi di provvedimenti disciplinari a carico dello stesso alunno avrà ricaduta sul voto del comportamento (DPR n. 122/2009). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.</p> <p>*Ogni Consiglio di Classe può, in autonomia, deliberare di applicare al singolo caso una sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza. In caso di sospensione con obbligo di frequenza il Consiglio stesso deve prevedere un'attività in favore della Comunità Scolastica. **Il risarcimento del danno è stabilito dal prezzo di ciò che è stato rubato e/o dai preventivi ricevuti dalla scuola per riparare ciò che è stato danneggiato e/o da fatture di risarcimento richieste da altri (alberghi, ditta trasporti, riparazioni varie ecc.)</p>			

ART.5

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI (composizione, tempi di convocazione, modalità di votazione)

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente scolastico o suo delegato, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato nella tabella alla voce "soggetto che commina la sanzione" del presente regolamento di disciplina.

L'insegnante è competente per le sanzioni che prevedono atti e comportamenti indisciplinati non gravi.

Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

Il Consiglio di Istituto decide sulle sanzioni che prevedono un allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni

Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle attività scolastiche per un periodo inferiore a 15 giorni. Per questa tipologia di sanzione il Consiglio di Classe stabilisce:

- se l'allontanamento è con obbligo di frequenza o senza obbligo di frequenza;
- la durata della sanzione (se uno o più giorni) e la data;
- la tipologia delle attività alternative da far svolgere all'alunno nel caso di allontanamento con obbligo di frequenza
- la o le date in cui far svolgere le attività alternative all'alunno
- il o i docenti che affiancheranno l'alunno durante le suddette attività

Consiglio di Classe (soli docenti)

Di norma la convocazione straordinaria avviene entro 10 giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare, deve essere costituito almeno dalla metà + 1 dei docenti che lo formano.

I docenti presenti esprimono parere in merito alla sanzione disciplinare mediante votazione palese; non possono astenersi. La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il parere del Dirigente Scolastico o suo delegato.

Sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio di Classe al momento della votazione.

Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinuncino a presenziare.

Consiglio di Classe (docenti e rappresentanti dei genitori)

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Di norma la convocazione straordinaria avviene entro 15 giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.

- Il Consiglio è presieduto dal Dirigente o da un suo delegato
- Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare mediante votazione palese, deve essere costituito almeno dalla metà + 1 dei docenti che lo formano
- almeno da due rappresentanti dei genitori (escludendo l'eventuale rappresentante se genitore dell'alunno da sanzionare)
- qualora un rappresentante sia genitore dell'alunno da sottoporre a sanzione, egli, come già stabilito, potrà essere presente insieme al figlio per esporre eventuali motivazioni o altro in merito all'episodio che vede coinvolto il figlio, ma non può partecipare alla votazione.
- sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio di Classe al momento della votazione
- Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinunciano a presenziare.
- La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del dirigente Scolastico.

Consiglio d'Istituto

Di norma la convocazione straordinaria avviene entro 15 giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.

- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente
- Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare mediante votazione palese, deve essere costituito:
 - almeno dalla metà + 1 dei suoi componenti
 - qualora un componente del Consiglio sia genitore dell'alunno da sottoporre a sanzione, potrà essere presente insieme al figlio per esporre eventuali motivazioni o altro in merito all'episodio che vede coinvolto il figlio, non può partecipare alla votazione.
 - sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio d'Istituto al momento della votazione
- Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinunciano a presenziare.
- La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto; l'eventuale astensione dal voto dei genitori presenti è considerato voto contrario alla proposta di sanzione. In caso di parità prevale il voto del dirigente Scolastico.

ART.6

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Linee generali

Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare. Le richieste di sanzioni disciplinari e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente scolastico.

Il procedimento disciplinare inizia con la contestazione degli addebiti, così da consentire all'alunno di giustificarsi.

La contestazione degli addebiti viene formulata all'istante, oralmente o anche per iscritto in relazione al tipo di mancanza, dal docente presente al momento del fatto contestato o che ne ha raccolto la testimonianza. Le eventuali giustificazioni addotte dall'allievo possono essere registrate anche dal Dirigente Scolastico alla presenza del Coordinatore del Consiglio di Classe. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- b) il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. In relazione al tipo di mancanza disciplinare è possibile anche prevedere la presenza dei rappresentanti di classe e/o dei genitori.

L'organo competente ad irrogare la sanzione prima di decidere la sanzione deve registrare le eventuali giustificazioni addotte dall'allievo. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente/o ai suoi genitori attraverso lettera a mano. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

1. Sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1)

In base alla gravità dell'episodio sarà attivato uno dei seguenti procedimenti:

1.1. L'insegnante scrive un avvertimento sul Registro di Classe e una comunicazione alla famiglia sul Libretto dell'alunno.

1.2.

- a. L'insegnante, in caso di reiterazione della mancanza e in base alla gravità dell'episodio, rileva il fatto e predispone una relazione scritta dell'accaduto da consegnare al Dirigente Scolastico;
- b. Il Dirigente scolastico, constatata la gravità dell'accaduto, convoca telefonicamente la famiglia dell'alunno responsabile o presunto tale;
- c. alla convocazione, oltre all'alunno ed ai suoi genitori, potranno essere presenti l'insegnante che ha rilevato il fatto, il Collaboratore del Dirigente.
- d. durante la convocazione il Dirigente redige il verbale che, al termine della stessa, viene letto e firmato da tutti i presenti.
- e. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, può dare seguito al procedimento convocando in via straordinaria il Consiglio di Classe (soli docenti). L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.
- f. Il Consiglio di Classe, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno, stabilisce se applicare una sanzione più severa di quella esposta al punto 1.1. In caso affermativo la sanzione comporterà la sospensione dalle comuni attività della classe con svolgimento di **attività educative alternative** che inducano l'alunno ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

- i. Il verbale del Consiglio di Classe oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3L.41/1990).

j. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto i deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

k. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

2. Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art.4 commi 7 e 8 del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007)

Si procede come indicato dal punto 1.2.a al punto 1.2.d e si prosegue:

2.1.

a. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, può dare seguito al procedimento convocando in via straordinaria il Consiglio di Classe (in tutte le componenti: docenti e rappresentanti dei genitori). L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

b. Il Consiglio di Classe, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno,

- stabilisce la durata della sanzione, non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.

- stabilisce la tipologia delle attività alternative da far svolgere all'alunno

- nomina il docente e un suo supplente che curerà i rapporti con lo studente sanzionato e con i suoi genitori al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica

c. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

d. Il verbale del Consiglio di Classe oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3L. 241/1990).

e. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto d deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

f. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

g. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

Affinché la finalità educativa della sanzione disciplinare possa trovare la giusta realizzazione, qualora la o le date previste per la sua applicazione fossero impedito per impreviste e motivate ragioni riguardanti i diversi soggetti coinvolti, potranno essere concordate, tra gli stessi, altre date senza ulteriori convocazioni del Consiglio di Classe.

3. Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (art.4 comma 9 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Si procede come indicato dal punto 1.2.a al punto 1.2.d e si prosegue:

3.1

a. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti e verificato che ricorrano le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione (commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana – ad es. violenza privata, ingiurie, minaccia, reati di natura sessuale etc.- il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto) convoca in via straordinaria il Consiglio d'Istituto.

L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

b. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno,

- stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.

- stabilisce, in coordinamento con la famiglia dell'alunno e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, piccole manutenzioni, attività di ricerca, letture tematiche ed approfondimenti culturali, produzione di elaborati scritti o grafici, etc.) mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- nomina il docente e un suo supplente che curerà i rapporti con lo studente sanzionato e con i suoi genitori al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica

c. Il verbale del Consiglio d'Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3L. 241/1990).

d. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto c deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

e. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

f. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

g. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

4. Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4 –comma 9 bis del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

4.1

Si procede come indicato dal punto 1.2.a al punto 1.2.d e si prosegue:

a. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti e verificato che ricorrano le condizioni I e II necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione:

I. ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

II. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

b. convoca in via straordinaria il Consiglio d'Istituto.

L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

c. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno,

- stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.

d. Il verbale del Consiglio di Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990), devono altresì essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

e. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **d** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

f. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

g. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

h. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

5. Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 – comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

5.1

Si procede come indicato dal punto 1.2.a al punto 1.2.d e si prosegue:

a. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti e verificato che ricorrano le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione, convoca in via straordinaria il Consiglio d'Istituto.

L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

b. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto, le ragioni eventualmente presentate dall'alunno e verificato che sussistono elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente (art.4 comma 9 ter), dispone l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis)

c. Il verbale del Consiglio di Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990), devono altresì essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

d. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **c** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

e. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

f. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

g. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo stesso studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

6. Situazioni di urgenza

Nelle situazioni di urgenza, il Dirigente Scolastico può disporre l'allontanamento dello studente dalle lezioni; con immediatezza sarà poi convocato il Consiglio d'Istituto che procederà come ai precedenti punti 4 e 5 dell'art 1 del Regolamento della disciplina.

ART. 7 RICONVERSIONE DELLA SANZIONE IN ATTIVITA' A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (Art. 4 comma 2) che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola . Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche), attività di volontariato interne alla scuola.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4 comma 8).

Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni. In merito all' assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

ART. 8 IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.(legge sulla trasparenza)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

ART. 9 ORGANO DI GARANZIA

Con l'introduzione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R n.249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007) è stato istituito presso il 1° Istituto Comprensivo di Aprilia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia, per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari, che ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie. L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

FINALITA' E COMPITI

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- controllo e informazione sull'applicazione del Regolamento
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso
- intermediazione con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario

MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare il genitore dello studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe.

La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione(l'espressione del voto è palese),il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

COMPOSIZIONE

Come previsto dall'art.5 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 al comma 1 la scuola istituisce un Organo di garanzia costituito da 4 componenti:

- Dirigente scolastico (Presidente)
- un docente (designato dal Consiglio d'Istituto)
- due rappresentanti eletti dai genitori
- due membri supplenti (in caso di incompatibilità qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni scolastici.

Precisazioni in merito alla composizione dell'Organo di Garanzia:

- Il Consiglio d'Istituto nella prima convocazione di inizio anno scolastico o, in alternativa, durante le elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto, scaduti per decorso triennio, designa, mediante due votazioni distinte, il docente e il relativo supplente scelti tra i docenti di ruolo della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.
- I due rappresentanti dei genitori sono individuati tra i genitori eletti nei Consigli di Classe delle classi I, in base al numero dei voti ricevuti partendo dal maggior numero di voti; in caso di rinuncia degli interessati, si scorre la graduatoria.

Precisazioni in merito al funzionamento dell'Organo di Garanzia:

- Il docente supplente dovrà sostituire il docente designato nei casi di incompatibilità (stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di assenza dal servizio.
- qualora uno dei genitori facenti parte dell'organo di garanzia sia genitore dell'alunno sanzionato, potrà comunque partecipare, ma non avrà diritto di voto.
- l'organo di garanzia delibera in prima convocazione se presenti tutti i 4 membri con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
- non è ammessa astensione
- in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto devono essere presentati al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 gg dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è definitiva ed è subordinata al parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale. "L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria **esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione". (art.5 comma 4 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

"Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di **30 giorni. ...**" (art.5 comma 5 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

"L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici" (art.5 comma 7 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

ART.10 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Contestualmente all'iscrizione al 1° anno della scuola secondaria di I grado, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'art.5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007). finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

Prot n. 3602/PO MIUR

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.), durante la permanenza degli alunni a scuola.

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il presente Regolamento, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 16/10/2017 è stato approvato nella riunione del Consiglio d'Istituto del 20/10/2017

Il Dirigente Scolastico

Enrico Raponi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)